



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 8/01/2021

Numero 3

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

SOMMARIO

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 gennaio 2021, n. Z00001

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni delle scuole superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale (IeFP) Pag. 3

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 gennaio 2021, n. Z00001

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni delle scuole superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale (IeFP)

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni delle scuole superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale (IeFP).

VISTI gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

DATO ATTO che il predetto provvedimento stabilisce tra l'altro che dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo;

CONSIDERATO che nei prossimi giorni saranno disponibili ulteriori dati sull'evoluzione della pandemia anche a seguito delle festività natalizie;

RITENUTO di svolgere nella misura pari al 100 per cento in modalità di didattica a distanza le attività didattiche delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzioni e formazione professionale (IeFP), fermo restando quanto previsto dal decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

emana la seguente ordinanza:

Art. 1
(Progressiva ripresa dell'attività scolastica)

Dal giorno 11 gennaio al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e le Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzioni e formazione professionale (IeFP) svolgono attività didattica a distanza in misura pari al 100 per cento, fermo restando quanto previsto dal decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Art. 2 (Disposizioni finali)

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione fino all'emanazione dei successivi provvedimenti governativi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti